

## TRIBUNALE DI ROMA

Sezione III<sup>o</sup> civile

Il Giudice Relatore, dott.ssa Antonella Dell'Orfano,  
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 29/11/2010  
letti gli atti,

rileva in fatto e in diritto quanto segue:

**OGGETTO:** Ricorso ex artt. 2378 cc. in corso di causa

La società F. [redacted] [redacted] [redacted] di S. [redacted] SpA (di seguito anche semplicemente [redacted] SpA) in qualità di socia titolare di n. 2.874 azioni ordinarie della Hub [redacted] SpA ha chiesto con ricorso ex art. 2378 cc. in corso di causa, la sospensione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009, assunta dall'assemblea della predetta società in data 2/7/2010.

La società resistente nel costituirsi si è opposta all'accoglimento delle pretese avversarie in quanto inammissibili ed infondate.

Il ricorso appare, sia pure nei limiti della sommaria deliberazione consentita in questa sede, infondato e deve essere respinto per i motivi di cui *infra*.

Quanto all'eccezione sollevata da parte resistente relativamente all'esistenza di una clausola arbitrale nello statuto societario, in virtù della quale è devoluta ad un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti "qualsiasi controversia (comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari) che insorgesse tra i soci e la società" (art. 28; cfr. doc. 1 fasc. parte resistente), si osserva che, come previsto anche dall'art. 34, 1° comma, d. lvo 5/2003, nelle controversie in materia societaria sono sottratte alla competenza degli arbitri le controversie che coinvolgono inderogabilmente interessi dei terzi o della società al proprio regolare funzionamento od il cui esito possa determinare un cambiamento della stessa tipologia societaria.

La compromettibilità in arbitri va pertanto valutata sulla base del vizio lamentato in ordine alla deliberazione assembleare, in quanto, essendo sottratte agli arbitri le controversie relative a diritti a loro volta sottratti alla disponibilità delle parti, non potrebbe essere devoluta agli arbitri la deliberazione circa la nullità delle deliberazioni derivante da impossibilità od illiceità dell'oggetto ovvero da motivi di interesse od ordine pubblico (come tali, indisponibili alla volontà privata); di conseguenza risultano non

devolvibili al giudizio arbitrale le controversie aventi ad oggetto l'accertamento della nullità del bilancio di esercizio (cfr. Cass. nr. 3322/1998).

Orbene le censure alla delibera di approvazione del bilancio 2009 sollevate da parte ricorrente relativamente ad aspetti contenutistici della delibera in oggetto (pretesa errata valutazione del capitale sociale nonché di poste del bilancio come le immobilizzazioni finanziarie e i crediti verso clienti nonché i debiti, tra cui gli oneri previdenziali) attengono a vizi che comporterebbero la nullità della delibera assembleare in oggetto ove effettivamente riscontrati, essendo state dedotte violazioni dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio, la controversia risulta quindi non devolvibile alla

competenza arbitrale

Cio posto, si osserva che in base a principi più volte affermati in materia da questo Tribunale va respinta la richiesta di sospensione della delibera di approvazione del bilancio in quanto inammissibile, avendo essa natura dichiarativa e di mero accertamento e come tale non suscettibile di esecuzione.

La delibera di approvazione del bilancio, laddove non accompagnata da altre disposizioni direttamente incidenti sulle vicende patrimoniali e organizzative dell'ente (quali, ad esempio, deliberazioni in materia di distribuzione di utili, di ripianamento di perdite e simili, non spiega invero alcuna efficacia diretta rispetto alle posizioni dei soci impugnanti il pregiudizio alle quali possa essere ovviato *medio tempore* attraverso l'adozione della stessa misura cautelare.

La deliberazione di approvazione del bilancio di per sé non è quindi in grado di produrre conseguenze rispetto all'organizzazione sociale, per il suo essere una deliberazione avente ad oggetto esclusivamente la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società e, come tale, avente un esclusivo contenuto dichiarativo di scienza dei risultati della gestione dell'esercizio sociale, in mancanza, con riferimento alla delibera in esame (cfr. doc. 25 fasc. F. S.p.A.), di qualsiasi riferimento a distribuzioni di utili (che al contrario risultano "portati a nuovo) o a ripianamenti di perdite.

Sulla base di tali assorbenti considerazioni l'istanza di sospensione della delibera di approvazione del bilancio 2009 adottata dall'assemblea della H. K. S.p.A. in data 27.2010 deve essere pertanto respinta.

RG/R 64753/2010 sub. 1

Nessuna statuizione sulle spese del procedimento cautelare è da assumere, costituendo lo stesso fase incidentale del processo di merito, con conseguente regolamentazione delle spese riservata alla sentenza che lo stesso definirà (arg. ex art. 669-septies, secondo comma, c.p.c.).

P.Q.M.


Il Giudice, visto l'art. 2378 c.c.

respinge il ricorso proposto dalla F [redacted] F [redacted] U [redacted] di S [redacted] S.p.A. con atto depositato in data 8/11/2010.

spese al merito.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione alle parti.

Roma, li 2.12.2010



CASO.it

Il Giudice  
(Antonella Dell'Orfano)

*Antonella Dell'Orfano*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria

il ..... 06.01.2010 .....



*Sph*